



**COMUNE DI BORNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**



Codice Ente **10272**

**DELIBERAZIONE N. 47**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA

**OGGETTO: RICONIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BORNO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.00**, in forma mista secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli altri Organi Collegiali dell'Ente, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENTI	ASSENTE
RIVADOSSI MATTEO	SINDACO	X	
COMINOTTI BETTY	VICE-SINDACO	X	
MIOROTTI ANDREA	CONSIGLIERE		X
TOGNALI GESSICA	CONSIGLIERE	X	
POMA FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
RE LUCA	CONSIGLIERE	X	
BACHRATA' ADRIANA	CONSIGLIERE	X	
MARTINELLI MARCO	CONSIGLIERE	X	
RIVADOSSI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
BUZZI GIORGIO	CONSIGLIERE		X
GALBARDI LEONE	CONSIGLIERE		X

Totali Presenti **8**  
Totali Assenti **3**

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. LUCA BASSANESI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, e dallo Statuto, il Sig. **MATTEO RIVADOSSI** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## DELIBERAZIONE N. 47 DEL 23.12.2025

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BORNO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 19.06.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07.08.2015, n. 124, *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- il Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100 *"Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21.12.2018 di adozione delle linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni;
- gli indirizzi emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti e pubblicati in data 08.11.2022 per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'art. 17 del Decreto Legge n. 90/2014;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'articolo 20 del succitato D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede:

- che le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (comma 1);
- che i Piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Pubbliche Amministrazioni rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (comma 2);

**RILEVATO** che il provvedimento di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente deve individuare le partecipazioni in società:

- che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2016, ovvero che non svolgano le attività

espressamente consentite dall'articolo 4, commi 3 e seguenti, del D.Lgs. n. 75/2016. Le attività ammesse, previste dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2016 consistono in:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche:

- a) quelle previste dall'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 75/2016, che dispone che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) quelle in società costituite in attuazione degli artt. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e 61 del Regolamento CE n. 508/2014;
- c) quelle in società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, previste dall'art. 6, comma 9, della Legge n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca;
- d) quelle in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purchè l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- e) partecipazioni, non superiori all'1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile;
- f) quelle in società il cui oggetto sociale prevalente sia la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 75/2016);
- che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti Pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 75/2016);
- che abbiano conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore ad Euro 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lettera d) ed art. 26, comma 12quinques, D.Lgs. n. 75/2016);
- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 75/2016);
- nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f), D.Lgs. n. 75/2016) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 75/2016);

**EVIDENZIATO:**

- che le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (articolo 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2016);
- che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società ed i piani di razionalizzazione delle medesime sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi al Dipartimento del Tesoro ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente (articolo 20, comma 3, D.Lgs. n. 75/2016);
- che la mancata adozione dei provvedimenti prescritti agli Enti Locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti (articolo 20, comma 7, D.Lgs. n. 75/2016);
- che per la razionalizzazione perioda delle società si procede a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017 (articolo 26, comma 11, D.Lgs. n. 75/2016);

**CONSIDERATO** che le disposizioni del D.Lgs. n. 75/2016 devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**EVIDENZIATO** che, per tutte le società detenute dal Comune di Borno, sussistono le condizioni per il mantenimento delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2016;

**CONSIDERATO** che il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni comunali e la correlata relazione tecnica sono stati istruiti dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in conformità ai criteri meglio descritti in premessa;

**VISTI** il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali e la correlata relazione tecnica, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**RITENUTA** la suindicata documentazione meritevole di approvazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dr.ssa Viola Gheza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**CON** voti favorevoli n. **08**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1) di **approvare**, per le ragioni meglio indicate in premessa ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2016, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Borno, alla data del 31.12.2024, e la correlata relazione tecnica, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di **prendere atto**, come indicato nella documentazione di cui al punto precedente, che per tutte le società detenute dal Comune di Borno sussistono le condizioni per il mantenimento delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2016;

3) di **demandare** al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario la trasmissione dell'esito della presente procedura:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni";
- alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, attraverso l'applicativo "Con.Te";

4) di **dare atto** del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in ottemperanza alle previsioni dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di **dare atto** del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**CON** voti favorevoli n. **08**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

**di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE  
MATTEO RIVADOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. LUCA BASSANESI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.



**COMUNE DI BORNO**  
Provincia di Brescia



**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000**

È parte integrante della proposta di deliberazione

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL  
COMUNE DI BORNO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)**

Si esprime parere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Borno, 09/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE  
(VIOLA GHEZA)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



**COMUNE DI BORNO**  
Provincia di Brescia



**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000**

È parte integrante della proposta di deliberazione

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL  
COMUNE DI BORNO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)**

Si esprime parere parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Borno, 09/12/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
(VIOLA GHEZA)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 47 del 23/12/2025 avente per oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BORNO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

- è pubblicata all'albo on line in data odierna
- se dichiarata immediatamente eseguibile è esecutiva al momento dell'adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- se non dichiarata immediatamente eseguibile è esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Borno, 29/12/2025

Il Responsabile  
LUCA BASSANESI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*